

Integrale

Danno da perdita di chance - Ricorso per cassazione - Valutazione dei fatti e delle prove - Giudizio di merito - Mancata prova della sussistenza dei requisiti per il risarcimento da parte dei lavoratori - Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. PAGETTA Antonella - Presidente

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Relatore

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15055-2024 proposto da

Ba.Fo., Bi.Da., Da.Cl., Lu.Ma., Pu.An., Ro.Re., tutti rappresentati e difesi dall'avvocato DO.DI.;

- ricorrenti -

contro

CO. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CR.AN.;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4682/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2023 R.G.N. 3785/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande dei lavoratori in epigrafe nei confronti di CO. Spa volte ad accertare che la società datrice aveva omesso di fissare gli obiettivi individuali per gli anni 2013 e 2014, per cui ne chiedevano la condanna al risarcimento del danno da perdita di chance, alla luce dell'inadempimento dell'obbligo di fissare gli obiettivi previsti da un accordo sindacale del 2003.

2. La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che "parte appellata avrebbe dovuto quantomeno dedurre che, in caso di assegnazione degli obiettivi, ella avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi in considerazione delle modalità lavorative adottate, della tipologia dell'incarico svolto, delle proprie caratteristiche e capacità professionali".

La Corte ha quindi argomentato "Per ottenere la corresponsione del premio annuo ai lavoratori era dunque necessaria la verifica da parte della società datrice di lavoro dei risultati individualmente conseguiti, nonché del raggiungimento degli obiettivi di performance aziendale prefissati. Ebbene, parte appellata nulla ha dedotto sulle possibilità che avrebbe avuto di raggiungere gli obiettivi individuali ove le fossero stati prefissati, ed ha riconnesso il proprio diritto al mero inadempimento dell'obbligo di prefissare gli obiettivi, senza nulla altro aggiungere".

3. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i soccombenti con quattro motivi; ha resistito con controricorso l'intimata società.

Entrambe le parti hanno comunicato memorie.

All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente

1.1. il primo denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132, comma I nr. 4) [c.p.c., in relazione all'art. 360](#), comma I nr. 4), c.p.c., in quanto la Corte di merito ha travisato la causa petendi del ricorso proposto dai deducenti, che hanno fondato la pretesa risarcitoria, oltre che sull'illecito datoriale, su ulteriori elementi di fatto concretanti la chance perduta, taluni dei quali

contraddittoriamente richiamati (peraltro, quali circostanze pacifiche) nella stessa sentenza di appello";

1.2. il secondo motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione degli [artt. 1218, 1223, 2697, 2727, 2729 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.](#), ai sensi dell'art. 360, comma I nr. 3) c.p.c. per aver -la Corte di Appello- erroneamente ritenuto che, avendo prospettato la perdita della chance di ottenere la retribuzione di risultato, conseguente all'inadempimento dell'obbligo datoriale di assegnare gli obiettivi nel biennio 2013/2014, i deducenti avrebbero dovuto fornire prova anche di tali presumibili obiettivi";

1.3. il terzo mezzo denuncia "Omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma I nr. 5), c.p.c. nonché violazione e/o falsa applicazione, ex [art. 360, comma I, n. 3, c.p.c.](#), degli [artt. 2727 e 2729 c.c.](#) avendo il Giudice a quo omesso l'esame di decisive circostanze fattuali (provate per tabulas o, comunque, non contestate dalla CO.) di indubbia valenza indiziaria ed indicando altre circostanze - che gli esponenti avrebbero dovuto dedurre e comprovare - inidonee, anche in astratto, a costituire la prova del danno da perdita di chance, oltre a non aver effettuato alcuna verifica della "concordanza" degli elementi presuntivi addotti dai ricorrenti";

1.4. il quarto motivo deduce "Violazione degli artt. 1362 e ss., in relazione agli artt. 1, 3, 5 e 7 dell'Accordo aziendale sottoscritto il 22/1/2003, ai sensi dell'[art. 360, comma I, n. 3, c.p.c.](#), per aver - la Corte del merito - negato valore presuntivo alla circostanza del mantenimento, da parte dei deducenti, dell'incarico di posizione nel periodo successivo al biennio in contestazione, sulla base dell'erronea lettura delle clausole della contrattazione aziendale concernenti la natura e le caratteristiche di detto incarico e i presupposti della sue revoca".

2. Il Collegio giudica il ricorso non accoglibile.

2.1. I motivi presentano pregiudiziali e concorrenti profili di inammissibilità nelle parti in cui

2.1.1. deducono la violazione dell'[art. 115 c.p.c.](#) rispetto alla quale, come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. [Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020](#)), è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (tra le molte conf. v. di recente [Cass. n. 9731 del 2025](#));

2.1.2. eccepiscono la violazione dell'[art. 2697 c.c.](#) che è censurabile per cassazione ai sensi dell'[art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.](#), soltanto nell'ipotesi - non certo ricorrente nella specie - in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata

secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 26769 del 2018);

2.1.3. invocano la violazione dell'[art. 112 c.p.c.](#) senza evidenziare i contenuti degli atti processuali dai quali risulti che il giudice territoriale avrebbe leso il canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che non è comunque configurabile né in caso di mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione puramente processuale (ex plurimis, v. [Cass. n. 22592 del 2015](#) con la giurisprudenza ivi richiamata), né laddove debba ritenersi che la questione od eccezione di merito sia stata esaminata e decisa implicitamente (tra molte, Cass. n. 7404 del 2014);

2.1.4. pretendono una diversa interpretazione del ricorso introduttivo, quando l'interpretazione della domanda e dei suoi confini è riservata alla competenza del giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 18 del 2015, Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 12944 del 2012; Cass. n. 21208 del 2005), ovvero della volontà negoziale espressa in un accordo aziendale, parimenti appannaggio del giudice cui spetta ogni accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014, più di recente Cass. n. 22318 del 2023 e Cass. n. 18214 del 2024);

2.1.5. criticano la ponderazione di elementi indizianti operata dalla Corte territoriale, ma è noto che spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. [10847 del 2007](#); [Cass. n. 24028 del 2009](#); [Cass. n. 21961 del 2010](#)) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto (cfr. [Cass. n. 28772 del 2022](#); [Cass. n. 20540 del 2023](#));

2.1.6. lamentano l'omesso esame di fatti decisivi al di fuori dei limiti consentiti [Sezioni unite civili](#) ([Cass. Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014](#)), in particolare senza riuscire ad evidenziarne, anche per la loro pluralità, il necessario carattere della decisività, nel senso inteso da questa Corte secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, [Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015](#));

2.2. In ogni caso e comunque tutte le censure, prospettate quali errores in iudicando o in procedendo, non risultano idonee a confutare l'assunto dei giudici del merito secondo cui i lavoratori non avevano allegato circostanze essenziali al fine di provare che, in caso di assegnazione degli obiettivi, avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi, quali - come riportato nello storico della lite - le modalità lavorative adottate, la tipologia dell'incarico svolto, le caratteristiche e le capacità professionali.

Come già ritenuto da questa Corte in vertenze con tratti di analogia con la presente, si tratta di "un giudizio di fatto che, come tale, non è più contestabile davanti alla Corte di legittimità" (in termini [Cass. n. 11058 del 2025](#); in precedenza, in particolare, [Cass. n. 31479 del 2021](#); alle quali si rinvia anche ai sensi dell'[art. 118 disp. att. c.p.c.](#)).

3. In ragione di tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'[art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002](#), nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i soccombenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'[art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002](#) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2026.

